

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla edizione 2008 del *Codice della strada e regolamento* (a cura di POTITO L. IASCOE) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l'indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.

IL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI

SOMMARIO: a) *Risarcimento diretto*; b) *Terzo trasportato*; c) *Provisionale*.

a) *Risarcimento diretto*.

□ Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt 3, 24 e 76 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni nella circolazione stradale, in quanto su tali norme sarebbe mancato il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 20 L. 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); per aver elaborato - esorbitando dalla delega contenuta nell'art. 4, comma 1, della L. 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001) - innovazioni sostanziali e abrogazioni normative (tra le quali la non convenibilità in giudizio del responsabile del giudizio), non limitandosi al mero riassetto della disciplina assicurativa esistente; per aver introdotto la disciplina dell'indennizzo diretto solo in riferimento a fatti illeciti ben precisi, rendendo necessaria negli altri casi l'azione generale di responsabilità, con criteri di risarcimento diversi; per aver previsto l'art. 150 l'introduzione di un regolamento in base al quale le spese accessorie dall'impresa di assicurazione dovute al danneggiato sono solo quelle relative alle consulenze medico-legali, e non anche quelle di assistenza legale stragiudiziale.

* Corte cost., ord. 15 dicembre 2008, n. 441 (c.c. 5 novembre 2008), Di Grazia c. Carige Assicurazioni; perini c. Bornini, in *questa Rivista* 2009, n. 205.

□ In tema di sinistro stradale soggetto alla disciplina del risarcimento diretto, l'art. 149 del D.L.vo n. 209/2005 pur prevedendo che si debba convenire in giudizio soltanto l'assicuratore del veicolo danneggiato, non ha tuttavia escluso che quest'ultimo, in forza dell'art. 2054 c.c., possa chiamare in causa anche il responsabile del danno ed il suo assicuratore. (Nella fattispecie poiché l'indennizzo versato al danneggiato dalla propria impresa di assicurazioni non era stata ritenuta soddisfacente, in quanto non comprensivo delle spese legali stragiudiziali e dei danni da fermo tecnico, il danneggiato aveva promosso azione contro il proprio assicuratore, il responsabile del danno ed il suo assicuratore).

* Giud. pace civ. Frosinone, 11 marzo 2008, n. 358, Colasanti c. P.A.M. Oil Srl; Zurich Insurance Company S.A. e Assicurazioni Generali Spa, in *questa Rivista* 2008, 548.

□ In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, nei casi in cui si applica la procedura di c.d. «indennizzo diretto» di cui all'art. 149 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni), l'onere probatorio in capo al danneggiato appare mitigato rispetto alla procedura per così dire «ordinaria» ex art. 148 del T.U., spettando all'assicurato-danneggiato esclusivamente provare l'esistenza del vincolo contrattuale con la Compagnia di assicurazione convenuta e il realizzarsi del sinistro stradale e solo incidentalmente la sussistenza di responsabilità della controparte, essendo queste circostanze interessate per lo più l'istituto assicurativo convenuto al fine di poter in seguito esercitare l'opportuna azione di rivalsa.

* Giud. pace civ. Rossano, 21 gennaio 2008, X c. Fondiaria Sai Ass.ni spa, in *questa Rivista* 2008, 1067.

□ In regime di risarcimento diretto, nel caso di danni a cose, è illegittima l'offerta di risarcimento da parte dell'assicuratore pervenuta al danneggiato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 148 cod. assic. e che, inoltre, difetti dei parametri della congruità e della motivazione, pur essendo la richiesta di risarcimento pervenuta all'assicuratore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, completa di tutti i dati essenziali e provvista altresì del modello C.A.I. sottoscritto dai conducenti.

* Giud. pace civ. Maddaloni, 31 marzo 2008, n. 493, Ambrosio ed altro c. Axa Spa., in *questa Rivista* 2009, 165.

□ In ipotesi di sinistro stradale, in regime di indennizzo diretto, qualora l'impresa di assicurazione del danneggiato, a cui è stata inviata regolare lettera raccomandata contenente la richiesta di risarcimento, non ottemperi alla comunicazione dell'offerta di risarcimento entro i termini previsti dall'art. 148 D.L.vo n. 209/2005, il danneggiato può agire in giudizio nei soli confronti della stessa.

* Giud. pace civ. Martina Franca, 27 marzo 2008, n. 165, C.A. c. A.S. Ass.ni Spa., in *questa Rivista* 2008, 547.

□ In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, a seguito dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 205/2008, al danneggiato che potrebbe agire ex art. 149, comma 6, D.L.vo n. 209/05, direttamente per il risarcimento contro il proprio assicuratore, è consentito agire anche nei confronti del responsabile civile e della di lui compagnia di assicurazione.

* Giud. pace Trapani, 16 luglio 2008, n. 439, X c. Y e La Società Z., in *questa Rivista* 2009, 68.

□ Alla luce dell'ordinanza n. 205/2008 della Corte costituzionale, una volta esperita infruttuosamente la procedura stragiudiziale nei confronti della propria compagnia di as-

sicurazione (art. 149) – in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini precisati dall'articolo 148, o di mancato accordo), il danneggiato può proporre l'azione giudiziale di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria compagnia di assicurazione o di quella del vettore. Il significato letterale del verbo può di cui all'art. 149, si deve interpretare nel senso che il danneggiato non è obbligato a proporre l'azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia d'assicurazione ma, può, in alternativa (con un'interpretazione costituzionalmente orientata), scegliere, ex articolo 144, di evocare in giudizio la compagnia del responsabile civile e quest'ultimo quale litisconsorte necessario.

* Giud. pace Pozzuoli, 14 luglio 2008, G. c. Y e Z., in *questa Rivista* 2009, 68.

□ In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato in seguito a un sinistro stradale rientrante nell'ambito di applicazione della obbligatoria procedura stragiudiziale di cui all'art. 149, comma 1-5, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni), «può» liberamente decidere se avvalersi della speciale azione contemplata nel comma 6 della medesima disposizione ovvero agire direttamente ex art. 144 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile o, infine, esperire l'azione aquiliana ex art. 2054 c.c. nei soli confronti di quest'ultimo. Nel caso in cui, a seguito di un sinistro per il quale si applica la procedura risarcitoria di cui all'art. 149 predetto, il danneggiato promuova l'azione aquiliana ai sensi dell'art. 2054 c.c. nei soli confronti dei civilmente responsabili, il giudice ha la possibilità, qualora questi ultimi rimangano contumaci, di ordinare l'intervento ex art. 107 c.p.c. dell'assicuratore che copre la loro responsabilità.

* Giud. pace civ. Roma, ord. 14 febbraio 2008, Tizio c. Caio e Sempronio, in *questa Rivista* 2008, 1056.

□ Salvo patto contrario non è onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'uso del bene locato. Pertanto, nel caso in cui il conduttore non ottenga la suddetta autorizzazione, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al locatore, quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato. Del resto, la particolare destinazione dell'immobile locato, tale da richiedere che l'immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto e, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile, in relazione all'uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione è stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'uso da parte del conduttore.

* Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2007, n. 13395, Enoteca La Botte di Ricciardi Vincenzo snc c. Maltese A. ed altri, in *Arch. loc. e cond.* 2007, 612.

□ In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, stante il disposto dell'art. 149, comma 4, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni), ai sensi del quale il danneggiato non deve ma «può» proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione, è proponibile la domanda di risarcimento della vittima nei confronti della Compagnia di assicurazione del responsabile civile.

* Giud. pace civ. Napoli, ord. 14 novembre 2007, n. 4362, X c. Y., in *questa Rivista* 2008, 1051.

□ Il beneficio di bonifica è – ex art. 23 della Costituzione – l'elemento costitutivo dell'obbligo contributivo, oltre che il criterio per la ripartizione dell'onere. Dunque gli atti amministrativi di delimitazione del comprensorio e di individuazione degli oneri debbono attenersi a questi fondamentali principi, e rientra nella giurisdizione del giudice tributario verificarne l'osservanza, ove a ciò sia adeguatamente sollecitato dalla parte contribuente.

* Cass. civ., sez. un., 12 giugno 2007, n. 16428, Giorgi c. Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca, in *Arch. loc. e cond.* 2007, 610.

□ In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, ai sensi dell'art. 149 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni), il danneggiato non deve ma «può» proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. Non essendovi obbligatorietà, nulla impedisce al danneggiato – laddove non voglia seguire la procedura diretta – di esperire l'azione nei confronti della società di assicurazione del responsabile civile e dello stesso danneggiante.

* Giud. pace civ. Sorrento, 19 dicembre 2007, S.C. c. XXX Ass.ni, in *questa Rivista* 2008, 1050.

□ Per l'applicazione del contributo di bonifica necessita una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici: può accadere che talune opere producano riflessi positivi solo su una parte dei consorziati e su essi soli debbano dunque ricadere i relativi oneri.

* Cass. civ., sez. un., 12 giugno 2007, n. 16428, Giorgi c. Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca, in *questa Rivista* 2007, 610.

□ In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, l'art. 149 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni) attribuisce al danneggiato, ferma l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile che può essere esercitata al termine della procedura stragiudiziale di risarcimento diretto, un'ulteriore azione consentendo allo stesso, che ha già inviato la formale richiesta risarcitoria ad entrambe le Compagnie assicuratrici ai sensi dell'art. 145, comma 2, del T.U., di avviare la fase giudiziaria soltanto nei confronti della propria impresa di assicurazione. La disposizione di cui all'art. 145, comma 2, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni), secondo la quale la richiesta di risarcimento deve essere inviata per conoscenza anche all'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, è un atto indispensabile al fine di porre in grado quest'ultimo soggetto di conoscere fin dalla fase stragiudiziale dell'eventuale futura azione ex art. 149, comma 4, del T.U.; nella quale potrà o meno intervenire. In caso di mancato invio della richiesta risarcitoria ad entrambe le Compagnie di assicurazione l'eventuale azione di cui all'art. 144 non sarà proponibile.

* Giud. pace civ. Torino, 28 novembre 2007, n. 11700, T.S. c. INA Assitalia Ass.ni e G., in *questa Rivista* 2008, 1051.

□ In tema di sinistro stradale soggetto alla disciplina del risarcimento diretto ex art. 149 D.L.vo n. 209/2005, qualora l'impresa di assicurazione abbia inviato al proprio assicurato-danneggiato l'offerta di risarcimento oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 148, comma 1, D.L.vo n. 209/2005 e il danneggiato non abbia accettato tale offerta,

essa è tenuta a rimborsare all'assicurato le eventuali spese legali stragiudiziali sostenute da questo a tutela del suo diritto.

* Giud. pace civ. Milano, 31 luglio 2008, n. 19143, X c. Reale Mutua Ass.ni, in *questa Rivista* 2009, 67.

□ In tema di risarcimento diretto, qualora l'assicurazione, in seguito ad espressa richiesta da parte del danneggiato, abbia offerto una somma a titolo di risarcimento senza, tuttavia, aver provato, in adempimento all'obbligo derivante dall'art. 9 del D.P.R. 254/2006, di avere prestato al suo assicurato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio, la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno ed il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, né dell'effettivo beneficio economico, derivato al suo assicurato, le spese per l'assistenza stragiudiziale di cui si sia avvalso il danneggiato devono essere legittimamente liquidate.

* Giud. pace civ. Acerra, 16 maggio 2008, Tizio ed altro c. Caio, in *questa Rivista* 2009, 242.

□ Qualora, in base alla disciplina del risarcimento diretto, prevista dall'art. 149 D.L.vo n. 209/2005, l'impresa di assicurazione corrisponda la somma offerta a titolo di risarcimento danni al proprio assicurato danneggiato e questi non l'accetti a completo risarcimento di tutti i danni subiti, ma ad esclusivo titolo di acconto della maggiore somma dovuta per fermo tecnico e spese legali stragiudiziali, il danneggiato può agire in giudizio contro la propria impresa di assicurazione per chiedere il risarcimento.

* Giud. pace civ. Frosinone, 11 marzo 2008, n. 358, Colasanti c. P.A.M. Oil Srl; Zurich Insurance Company S.A. e Assicurazioni Generali Spa, in *questa Rivista* 2008, 548.

□ Qualora la domanda di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale sia stata inviata e ricevuta dall'assicurazione del danneggiante dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 209/05, pur essendo il sinistro avvenuto prima di tale data, per il principio tempus regit actum tale domanda è disciplinata dal D.L.vo suddetto ed in particolare dagli artt. 145 e 148 che prevedono requisiti di contenuto e forma della richiesta danni più complessi rispetto alla precedente normativa, come ad esempio l'integrazione della documentazione sanitaria che, nella fattispecie, non è mai stata fornita dal danneggiato. Tutto ciò ha comportato l'interruzione dei ter-

mini concessi all'assicurazione del danneggiante per formulare un'offerta ex art. 148, comma 5, D.L.vo n. 209/05, rendendo pertanto automaticamente improcedibile il ricorso per ottenere il risarcimento danni.

* Giud. pace civ. Lanciano, 20 settembre 2007, n. 348, Di Piero ed altro c. Arca Assicurazioni spa e Bianco.

b) Terzo trasportato.

□ Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) nella parte in cui - prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la Compagnia assicuratrice del veicolo - escluderebbero che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno.

* Corte cost., ord. 9 giugno 2008, n. 205 (c.c. 27 febbraio 2008), Piscitelli ed altro c. Volandi ed altro, in *questa Rivista* 2008, 803.

c) Provvisoriale.

□ Non è abnorme il provvedimento di liquidazione di una provvisoriale, anche in assenza dello stato di bisogno in capo agli aventi diritto, adottato dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 147 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni private, e dell'art. 5 L. 21 febbraio 2006, n. 102, recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. (In motivazione la corte ha chiarito che il giudizio di primo grado indicato dalla norma menzionata come fase di esclusiva adozione della misura deve ritenersi comprensivo anche dell'udienza preliminare).

* Cass. pen., sez. IV, ord. 22 febbraio 2008, n. 8080 (c.c. 18 dicembre 2007), R.C. in proc. Mangiacasale, in *questa Rivista* 2008, 755.